



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORDINANZA DEL SINDACO SETTORE 5 - PROGRAMMI COMPLESSI Servizio SUAP - Promozione Commercio, Attività Produttive e Occupazione Suolo

N.424 DEL 02/07/2025

OGGETTO: MS-18-25 MISURE DI SICUREZZA IN MATERIA DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI CHE POSSANO RISULTARE DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ EVENTI: THE KING OF BLUES, SARAH TOSCANO, PAOLO CREPET – PIAZZA DEL POPOLO, DALL'8 AL 10 LUGLIO 2025.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- le conseguenze sociali e personali derivanti dall'eccessivo consumo, con l'approvazione della Legge 30 marzo 2001 n. 125/2001 - "*Legge quadro in materia di alcool e di problemi di alcool correlati*" rivestono una valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che pertanto si rende necessario un intervento sostanziale che limiti l'abuso di alcool e le conseguenze connesse sia verso la persona che verso la comunità;
- i fattori di rischio personali per l'abuso di alcool si intersecano con rischi oggettivi per la pubblica incolumità, dovuti sia all'abbandono di contenitori pericolosi per la pubblica incolumità, quali vetro e lattine, sia a episodi di inciviltà che minano la convivenza civile, la sicurezza e la incolumità pubblica con la conseguenza di limitare ai cittadini la fruizione degli spazi urbani per il clima di insicurezza, soprattutto nelle ore notturne, che si viene a creare, comportando così una minore libertà di azione;

CONSIDERATO che dall'8 al 10 luglio 2025 si svolgeranno in Piazza del Popolo diversi eventi, quali:

- 8 luglio: The King of Blues - h 22:00 - ingresso libero;
- 9 luglio: Sarah Toscano - h 21:00 - ingresso libero - organizzatore: Jam Session srls;
- 10 luglio: Paolo Crepet - h 21:00 - ingresso a pagamento - organizzatore: Mia Eventi live;

come da comunicazione del Servizio Cultura protocollata al n. 57511 del 30/06/2025;

VALUTATO indispensabile che lo svolgimento delle manifestazioni di cui trattasi da un lato non limiti le normali abitudini delle famiglie e dei cittadini e, dall'altro, incida in maniera ponderata sulle imprese economiche esercenti l'attività di commercio;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come modificato ed integrato dall'articolo 8 comma 1, lettera a) del

Decreto Legge n.14/2017 nella parte in cui dispone che *“il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità del riposo dei residenti in determinate aree della città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento degli specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”*.

RICHIAMATO, altresì, l'art. 3, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 267/2000, che indica il Comune quale Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e considerato che lo stesso può adottare provvedimento non solo a tutela della salute pubblica, ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

RILEVATO che il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 *Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute* convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 all'articolo 7 comma 3-bis, ha introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, e al successivo comma 3-ter, ha inserito un nuovo comma all'articolo 689 del codice penale, che già disciplina il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni, introducendo pene più severe, tra cui la sospensione dell'attività per 3 mesi e l'arresto fino ad 1 anno;

RITENUTO per le argomentazioni sopra esposte, di dover procedere all'adozione di un provvedimento quale misura di salvaguardia per la tranquillità e il riposo dei residenti nonché a tutela della sicurezza dell'ordine pubblico, per lo svolgimento degli eventi: THE KING OF BLUES, SARAH TOSCANO, PAOLO CREPET;

VISTI:

- la Legge Regionale 05 agosto 2021, n. 22 *Disciplina dell'attività commerciale della Regione Marche*;
- il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 *Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute* convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;
- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*;

ORDINA

in occasione dello svolgimento degli eventi: **THE KING OF BLUES, SARAH TOSCANO, PAOLO CREPET nei giorni 8 -9 e 10 luglio 2025:**

1. il divieto assoluto, a tutte le attività in sede fissa ubicate in P.zza del Popolo, di vendere e somministrare bevande, anche per asporto, con gradazione alcolica superiore ai 5 gradi;
2. il divieto di somministrazione e di vendita, anche per asporto, di tutti gli alimenti e bevande (alcoliche e non alcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità;
3. il divieto generalizzato di utilizzo di contenitori pericolosi, quali ad esempio non esaustivo vetro e lattine, per il consumo di alimenti e bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;
4. che il divieto opera anche in tutti i casi in cui in cui la somministrazione avvenga nelle aree pubbliche esterne di pertinenza di tutte le attività legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;
5. il divieto e le prescrizioni di cui ai punti precedenti hanno **efficacia dalle ore 20:00 alle ore 01:00 e comunque fino al termine degli eventi per tutte e tre le date dell' 8-9 e 10 luglio:**
 - a. nei confronti di ditte autorizzate alla vendita e somministrazione alimenti e bevande in sede fissa;
 - b. nei confronti delle ditte autorizzate alla vendita e/o somministrazione temporanea;

6. per le violazioni ai punti precedenti si applicano le disposizioni di cui all'art.7.bis1 del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- Abaco Spa per la notifica del presente atto
- Polizia Locale;
- Prefetto di Ascoli Piceno;
- Questura di Ascoli Piceno;
- Servizio SUAP;
- Servizio Comunicazione;
- Servizio Eventi,

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO

Marco Fioravanti

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)